



**I conducenti di camion, pullman e autobus, che, in occasione di un controllo, non presentano i fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata del controllo e ai 28 giorni precedenti, sono soggetti a una sola sanzione, indipendentemente dal numero di fogli di registrazione mancanti**

*A tale settore è applicabile il principio di legalità dei reati e delle pene, secondo il quale i cittadini devono essere in grado di conoscere i comportamenti che implicano la loro responsabilità e le sanzioni previste dalla legge*

Nel 2013, in occasione di due controlli stradali effettuati in Italia, le autorità italiane hanno constatato che i sigg. MI (causa C-870/19) e TB (causa C-871/19), nella loro qualità di conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada (camion, pullman o autobus), non erano in grado di presentare i fogli di registrazione del cronotachigrafo installato a bordo dei loro veicoli, relativi alla giornata in corso e a numerosi dei 28 giorni precedenti. Tali autorità hanno quindi inflitto varie sanzioni amministrative ai sigg. MI e TB, per una serie di infrazioni.

I sigg. MI e TB hanno impugnato tali sanzioni dinanzi ai giudici italiani.

La Corte suprema di cassazione (Italia), investita di tali controversie in ultimo grado, chiede alla Corte di giustizia, in sostanza, se il diritto dell'Unione<sup>1</sup>, il quale impone che un conducente sia in grado di presentare i fogli di registrazione relativi al periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle dei procedimenti di cui trattasi, le autorità competenti debbano infliggere al conducente una sanzione unica, a fronte di un'infrazione unica, oppure più sanzioni distinte, a fronte di più infrazioni distinte, il cui numero corrisponderebbe a quello dei fogli di registrazione mancanti.

Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che, in caso di **mancata presentazione**, da parte dei conducenti di camion, pullman e autobus sottoposti a controllo, dei **fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi a vari giorni** di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, **le autorità competenti dello Stato membro del luogo del controllo sono tenute a constatare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli un'unica sanzione.**

La Corte osserva che la normativa in questione mira, da un lato, al miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti di camion, pullman e autobus nonché della sicurezza stradale in generale e, dall'altro, alla definizione di criteri uniformi relativi ai periodi di guida e di riposo dei conducenti nonché al loro controllo. Ciascuno Stato membro deve garantire l'osservanza di tali norme nel suo territorio predisponendo un regime sanzionatorio per ogni infrazione.

La Corte sottolinea che il diritto dell'Unione stabilisce un **obbligo unico applicabile all'intero periodo di 29 giorni**. Pertanto, la violazione di tale obbligo costituisce un'**infrazione unica e istantanea**, consistente nell'impossibilità, per il conducente interessato, di presentare, al momento

<sup>1</sup> Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU 1985, L 370, pag. 8), come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1).

del controllo, tutti o parte di questi 29 fogli di registrazione. Tale infrazione non può che dar luogo a **una sola sanzione**.

La Corte precisa, tuttavia, che un'infrazione del genere è tanto più grave quanto più elevato è il numero di fogli di registrazione che non possono essere presentati dal conducente.

La Corte ricorda che gli Stati membri devono prevedere **sanzioni sufficientemente elevate, proporzionate** alla gravità delle infrazioni, per produrre un **reale effetto dissuasivo**. Inoltre, tali sanzioni devono essere sufficientemente **modulabili a seconda della gravità** delle infrazioni.

La Corte sottolinea che **il principio di legalità dei reati e delle pene**, sancito dall'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **è applicabile** a tale settore. Tale principio esige che la legge definisca chiaramente le infrazioni e le sanzioni che le reprimono. Tale condizione si rivela soddisfatta qualora il soggetto sia in grado di sapere, sulla base del dettato della disposizione pertinente e se del caso con l'aiuto dell'interpretazione che ne è data dai tribunali, quali atti e omissioni implichino la sua responsabilità.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575*